REGOLAMENTO (CEE) N. 452/89 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1989

che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, della Iugoslavia, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco, sottoposti a quantitativi di riferimento (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di diversi paesi terzi mediterranei (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sono stati conclusi protocolli addizionali agli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e Cipro (1), la Iugoslavia (2), l'Egitto (3), la Giordania (4), Israele (5), la Tunisia (6), la Siria (7), Malta e il Marocco (8), dall'altro; che tali protocolli prevedono per taluni prodotti agricoli, contemplati dai rispettivi accordi ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento entro periodi prestabiliti;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 451/89 prevede un sistema di sorveglianza per i prodotti agricoli in questione; che quindi è opportuno sottoporre le importazioni dei prodotti sottoposti a quantitativi di riferimento figuranti nell'allegato ad un sistema di sorveglianza per il 1989; che tuttavia i prodotti agricoli previsti all'articolo 1 del suddetto regolamento sono sottoposti soltanto ad un sistema di sorveglianza statistica normale;

considerando che quando un prodotto soggetto a quantitativi di riferimento beneficia, in virtù dell'accordo rispettivo, al momento della sua importazione nella Comunità a dieci, di un dazio doganale meno elevato di quello applicabile alla Spagna, al Portogallo o ad entrambi, detto smantellamento inizia non appena i dazi applicabili agli stessi prodotti della Spagna e del Portogallo raggiungono un livello inferiore a quello applicato ai prodotti in questione; che pertanto, nell'allegato figurano soltanto i prodotti il cui smantellamento tariffario è iniziato o prosegue nel 1989;

considerando che l'applicazione di un regime del genere esige che la Comunità venga regolarmente informata dell'evoluzione di dette importazioni originarie dei succitati paesi; che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni in questione sui quantitativi di riferimento ed entro periodi prestabiliti, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati da una dichiarazione di immissione in libera pratica;

considerando che questa modalità di gestione richiede una stretta e rapida collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare essere in grado di seguire le imputazioni rispetto ai quantitativi di riferimento ed informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di Cipro, della Iugoslavia, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco per i quali i quantitativi di riferimento sono fissati entro periodi prestabiliti, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici NC, i volumi ed i periodi di applicazione dei quantitativi di riferimento figurano nell'allegato.

2. Le imputazioni sui quantitativi di riferimento vengono effettuati dagli Stati membri man mano che i prodotti vengono presentati in dogana corredati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo relativo alla definizione della nozione dei prodotti originari, allegato a ciascuno dei suddetti accordi.

Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sui quantitativi di riferimento corrispondenti avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

— al più tardi il 15 luglio 1989, gli estratti definitivi delle imputazioni dei prodotti di cui ai numeri d'ordine 18.0010, 18.0040, 18.0140 e 18.0150;

— al più tardi il 15 settembre 1989, l'estratto definitivo delle imputazioni dei prodotti di cui ai numeri d'ordine 18.0015 e 18.0130;

(1) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.
(3) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.
(4) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.
(5) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.
(6) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.
(7) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.
(8) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 58.
(9) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

— entro il 15 ottobre 1989 e non oltre il quindicesimo giorno di ogni mese successivo, l'estratto delle imputazioni cumulative effettuate, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 settembre e durante il mese precedente, per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 18.0070, 18.0080, 18.0090, 18.0100, 18.0170, 18.0180, 18.0200 e 18.0220 ;

— entro il 15 novembre 1989 e non oltre il quindicesimo giorno di ogni mese successivo, l'estratto delle imputazioni cumulative effettuate nel mese precedente, per i prodotti di cui al numero d'ordine 18.0050.

Il grado di utilizzazione di quantitativi di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite nel presente paragrafo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Calendario	Origine	Quantitativo di riferimento (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.0010	ex 0701 90 51	Patate di primizia	1. 1. – 31. 3.	Tunisia	2 600
18.0015	ex 0701 90 51 ex 0701 90 59	Patate di primizia	1. 1. – 15. 5. 16. 5. – 31. 5.	Malta	3 000
18.0040	ex 0707 00 11	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm	1. 1. – 28. 2. 1. 1. – 28. 2. 1. 1. – 28. 2.	Egitto Giordania Malta	100 100 50
18.0050	ex 0709 10 00	Carciofi	1. 10. – 31. 12. 1. 10. – 31. 12.	Egitto Cipro	100 100
18.0070	0709 60 10	Peperoni	1. 1. – 31. 12.	Maroc	1 000
18.0080	0712 20 00	Cipolle	1. 1. – 31. 12.	Siria	700
18.0090	ex 0712 90 90	Agli	1. 1. – 31. 12.	Egitto	1 000
18.0100	0713 10 11 0713 10 19	Piselli destinati alla semina	1. 1. – 31. 12.	Marocco	400
18.0130	ex 0806 10 15	Uve fresche da tavola	1. 2. – 30. 6.	Israele	1 900
18.0140	ex 0807 10 90	Meloni il cui peso è inferiore a 600 g	1. 1. – 31. 3. 1. 1. – 31. 3.	Egitto Giordania	100 100
18.0150	ex 0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	1. 1. – 30. 4. 1. 1. – 30. 4. 1. 1. – 30. 4.	Israele Cipro Marocco	200 200 200
18.0170	2001 10 00	Cetrioli	1. 1. – 31. 12.	Iugoslavia	3 000
18.0180	ex 2004 90 30 2005 30 00	Crauti	1. 1. – 31. 12.	Iugoslavia	150
18.0200	2008 50 61 2008 50 69	Albicocche	1. 1. – 31. 12.	Marocco	6 300
18.0220	ex 2008 30 91	Polpe d'agrumi	1. 1. – 31. 12.	Israele	2 900

(1) Su riserva delle disposizioni applicabili per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la definizione delle merci riveste solo carattere indicativo, essendo il regime preferenziale delimitato, nell'ambito del presente allegato, dal contenuto corrispondente al codice della nomenclatura combinata.